

Calabria

L.R. 26-4-1995 n. 25
Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.
Pubblicata nel B.U. 3 maggio 1995, n. 50.

L.R. 26 aprile 1995, n. 25 ⁽¹⁾.

Integrazioni e modifiche alla [L.R. 19 aprile 1985, n. 17](#), recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

(1) Pubblicata nel B.U. 3 maggio 1995, n. 50.

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'[articolo 8 della legge regionale n. 17 del 1985](#), la Regione assicura la continuità dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli S.B.T., dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della [legge regionale n. 17 del 1985](#).

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della [legge regionale n. 17 del 1985](#) finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate dalla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'articolo 6.

Art. 3

1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'[articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1985](#), viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al [2° comma, articolo 22, legge regionale 19 aprile 1985, n. 17](#), ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

Art. 4

... ⁽²⁾.

(2) Aggiunge l'art. *9-bis* alla *L.R. 19 aprile 1985, n. 17*.

Art. 5

... ⁽³⁾.

(3) Modifica il comma 5 dell'art. *13*, *L.R. 19 aprile 1985, n. 17*.

Art. 6

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
